**Rapporto**

22 marzo 2018 GRAN CONSIGLIO

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici**

**sull'iniziativa parlamentare 11 dicembre 2017 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini per la modifica degli art. 161 e 162 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC): basta versamenti forfettari ai partiti a livello cantonale**

«*Il Cantone riconosce la funzione pubblica  
dei partiti politici e ne favorisce l'attività*».

(art. 25 della Costituzione della  
Repubblica e Cantone Ticino)

In data 11 dicembre u.s. il deputato Matteo Pronzini ha depositato l'iniziativa parlamentare in esame. La stessa propone in sostanza di abrogare il vigente art. 161 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), che regola i contributi ai gruppi parlamentari, stabilendo per ogni gruppo un contributo annuo di fr. 40'000.- e un supplemento di fr. 3'000.- per ogni deputato che ne fa parte. La stessa norma di cui viene proposta l'abrogazione decreta inoltre che i deputati che non costituiscono gruppo ricevono l'indennità annua pari al supplemento previsto per deputato.

L'iniziativa in esame propone pure una modifica dell'attuale art. 162 LGC, nel senso che l'indennità per seduta venga versata unicamente per le riunioni del Gran Consiglio e delle Commissioni parlamentari; non più per le riunioni di gruppo.

L'atto parlamentare in sé non contiene motivazioni particolari a sostegno della proposta, per cui dobbiamo forzatamente riferirci all'audizione del deputato Matteo Pronzini, avvenuta in occasione della seduta commissionale del 1° marzo.

# I. PREMESSA

Poiché l'iniziativa fa esplicito riferimento alla LGC, a rigore l'esame della stessa avrebbe dovuto competere alla speciale Commissione che si occupa appunto della revisione della LGC. Siccome tale Commissione (peraltro presieduta dal sottoscritto relatore e della quale fa pure parte il Presidente della Commissione speciale Costituzione e diritti politici) ha praticamente già concluso i suoi lavori, dopo di che verrà sciolta, ci è sembrato lecito che a occuparsene fosse la Commissione scrivente, alla quale l'oggetto è stato peraltro attribuito senza contestazioni nella seduta granconsigliare dell'11 dicembre u.s. Per rinviare la trattazione alla Commissione sulla revisione della LGC, si sarebbe dovuto avviare una procedura piuttosto complessa, che avrebbe avuto quale unico effetto un inutile prolungamento dei tempi.

# II. AUDIZIONE DELL'INIZIATIVISTA

Come detto, la scrivente Commissione ha provveduto all'audizione del deputato Pronzini, in veste di iniziativista, nella sua seduta del 1° marzo. Riassumendo, egli ha motivato la sua proposta sostenendo che il finanziamento dei partiti politici dovrebbe competere solo ai loro aderenti, non al Cantone; tanto più che a suo dire in alcuni casi il contributo ai gruppi parlamentari andrebbe in realtà a beneficio dei partiti, i quali accantonerebbero i soldi ricevuti allo scopo di utilizzarli nelle future campagne elettorali.

Il deputato Pronzini ha inoltre espresso un giudizio sostanzialmente negativo sulle sedute di gruppo, che a suo parere non è chiaro a che cosa servano, né sono trasparenti sulle tematiche trattate.

# III. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Preso atto che il Consiglio di Stato, con risoluzione governativa n. 87 del 17 gennaio 2018, ha comunicato di rinunciare a prendere posizione sull'iniziativa in esame, la scrivente Commissione è entrata nel merito della stessa.

Occorre subito dire che la Commissione non ritiene di poter condividere i giudizi espressi dall'iniziativista, poiché basati in buona parte su asserzioni non dimostrate. La Commissione non può neppure condividere il giudizio genericamente negativo sui partiti o sui loro gruppi parlamentari. Senza volerne idealizzare il ruolo, giova rilevare che i partiti, in democrazia, sono uno strumento basilare per il funzionamento dello Stato e delle sue istituzioni, nonché per consentire la partecipazione dei cittadini al processo decisionale. Bisogna peraltro ricordare che l'art. 25 della Costituzione cantonale recita testualmente che «*il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l'attività*». Accogliere l'iniziativa in esame, che mira invece, in certo qual modo, a "punire" i partiti, equivarrebbe dunque a disattendere un preciso dettato costituzionale!

Quanto alle riunioni dei gruppi parlamentari, l'esperienza dei sottoscritti deputati – ma crediamo anche degli altri – dimostra che esse sono dedicate essenzialmente alla preparazione del lavoro parlamentare (preparazione delle sedute e di atti parlamentari, discussione sui temi sottoposti alle Commissioni, ecc.). Se tali riunioni non vi fossero, con ogni probabilità le sedute di Gran Consiglio durerebbero molto di più, ciò che comporterebbe pure maggiori spese per l'erario cantonale.

# IV. CONCLUSIONE

Per i motivi detti, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare in esame.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Franco Celio, relatore

Agustoni - Aldi - Bacchetta-Cattori -

Bignasca - Brivio - Censi - Ducry -

Durisch - Filippini - Gianella -Lepori -

Merlo (con riserva) - Ortelli - Viscardi